

STATUTO
della
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI DI
COMPONENTI
ELASTICI METALLICI

ASSOCIAZIONE MOLLIFICI ITALIANI

TITOLO I

Costituzione – Sede – Scopi

Art. 1 Il 15 Luglio 1972 si è costituita in Brescia la Associazione Nazionale dei Costruttori di Componenti Elastici Metallici (A.N.C.C.E.M. Associazione Mollifici Italiani) tra le imprese produttrici componenti metallici che funzionano da accumulatore di energia meccanica sfruttando i requisiti dei metalli.

E' adottato il seguente marchio distintivo



L'Associazione elegge la propria sede in Brescia, Via Cipro 1

Art. 2 L'Associazione è apolitica e volontaria, ha carattere nazionale, non ha scopi di lucro e gli viene fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'appartenenza all'Associazione impone alle aziende aderenti doveri e responsabilità morali nelle relazioni con i Soci e con i terzi, in ordine agli scopi della Associazione.

L'Associazione aderisce a European Spring Federation e ne accetta lo Statuto.

Art. 3 L'Associazione si propone i seguenti fini:

- a) normalizzare, con appositi Comitati, la metodologia tecnica e commerciale e promuovere lo studio dei problemi generali di carattere tecnico ed economico relativi al perfezionamento dei metodi di produzione delle molle in genere e di utilizzazione degli impianti del mollificio;
- b) predisporre guide per la qualità, il disegno, il collaudo delle molle, il contratto di vendita delle molle e responsabilità del produttore, ecc.
- c) promuovere riunioni di tutti gli associati per uno scambio diretto di informazioni al fine di armonizzare una cultura industriale europea di settore merceologico;
- d) di istituire servizi comuni specializzati cui gli associati possano accedere con modico rimborso di spese (documenti organizzativi interni, estratti di tecnologia, viaggi di informazione,

- partecipazione a fiere, elaborazioni statistiche di settore, seminari di aggiornamento per i manager);
- e) diffondere fra i tecnici della meccanica le notizie e i dati relativi ai materiali e alla tecnologia dei componenti elastici metallici;
 - f) coordinare ed assistere gli associati nella formazione e aggiornamento del personale specializzato mediante corsi e documentazione didattica;
 - g) tutelare la immagine qualificante di mollifici industriali mediante la pubblicazione di un Bollettino Ufficiale della Associazione chiamato MOLLIFICIO Notizie;
 - h) accettare contribuzioni straordinarie da ditte o istituzioni non Soci perché privi dei requisiti previsti dallo Statuto.

TITOLO II

Soci

Art. 4 I Soci possono essere Effettivi, Aggregati o Aggregati Sostenitori
Sono Soci Effettivi tutte le imprese industriali e artigianali che hanno come scopo Sociale la costruzione di molle o di altri componenti elastici metallici.

Sono Soci Aggregati, oltre ai mollifici di altra nazionalità, tutte le imprese industriali o artigianali che costruiscono o commercializzano prodotti utilizzati dai mollifici.

Sono Soci Aggregati Sostenitori i Soci Aggregati che a sostegno dell'Associazione versano annualmente una quota maggiore rispetto ai Soci Aggregati.

Quando compare la voce **Soci si intende sia Effettivi, sia Aggregati sia Aggregati Sostenitori.**

I Soci partecipano alle attività e alle manifestazioni dell'Associazione, ricevono le informazioni tecniche ed economiche in misura prestabilita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e hanno diritto di voto nelle Assemblee.

I Soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto all'utilizzo del **marchio ANCCEM.**

Art. 5 La domanda di ammissione, corredata da particolareggiate informazioni, è accettata dalla Giunta di Presidenza dell'Associazione secondo le norme statutarie.

Art. 6 L'Impresa associata nomina di volta in volta il suo rappresentante in Assemblea. Ogni azienda ha comunque diritto ad un solo voto.

Art. 7 I Soci sono impegnati a corrispondere le quote associative per un biennio dalla data dell'ammissione, impegno rinnovabile tacitamente a valere per ogni anni solare, successivo al primo biennio, salvo non venga disdetto entro i primi 6 mesi dell'anno di esercizio. Oltre alla quota associativa, i Soci versano contributi differenziati a titolo di rimborso spese per eventuali servizi forniti e previsti dallo scopo Sociale.

Art. 8 I Soci che per motivi particolari intendono esercitare il diritto di regresso con effetto immediato, possono farlo dopo il primo biennio previo versamento dei contributi dell'anno solare in corso e dell'anno successivo.

Art. 9 L'appartenenza all'Associazione impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, in particolare modo delle norme etico-commerciali e industriali di categoria.

Controversie che potessero sorgere fra i Soci per questioni inerenti alla interpretazione dell'applicazione dello Statuto e dell'attività dell'Associazione, devono essere demandate alla Giunta di Presidenza.

Art. 10 Il Socio può essere radiato per comprovati motivi, con deliberazione del Consiglio Direttivo su proposta della Giunta di Presidenza.

In casi particolarmente controversi il Consiglio applica la eventuale proposta risolutiva del Collegio Arbitrale al quale la Giunta di Presidenza abbia sottoposto le circostanze a carico.

La radiazione non esenta il Socio all'obbligo del versamento dei contributi associativi maturati, ma lo esclude dai diritti di decisione sul patrimonio Sociale.

TITOLO III

Assemblea

Art. 11 L'Associazione si esprime alla sua Assemblea, organo sovrano, alla quale partecipano i rappresentanti dei Soci in regola con il pagamento delle quote Sociali.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria una volta l'anno;

in via straordinaria può essere convocata:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo per lettera raccomandata r.r., da parte di almeno dieci Soci Effettivi.

Art. 12 Sono compiti dell'Assemblea:

- a) approvare le direttive di massima dell'azione associativa e i programmi preventivi proposti dal Presidente;
- b) approvare la relazione annuale del Presidente sul consuntivo della attività svolta;
- c) approvare le quote di ammissione e le quote associative di cui all'art. 7, secondo criteri di proporzionalità;
- d) eleggere con votazione separata il Presidente dell'Associazione;
- e) eleggere i 10 membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione votati in una lista di Candidati.

Almeno due mesi prima della votazione sarà recapitato a ogni Socio Effettivo l'invito a proporre la propria candidatura al Consiglio Direttivo.

Per la formazione della lista dei candidati, entro un mese prima della votazione, ogni Socio Effettivo potrà indicare un proprio Candidato.

La lista dei candidati sarà composta dall'elenco dei Consiglieri uscenti che daranno disponibilità, cui si aggiungeranno gli altri candidati proposti entro un mese prima della votazione.

Nel caso di parità di voti fra gli ultimi, si procede per sorteggio.

- f) modificare lo Statuto;
- g) deliberare su proposte di scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori.

Art. 13 L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno 15 giorni. L'invito deve contenere un "Ordine del Giorno" in cui si considera sempre presente la voce "Varie ed eventuali".

Art. 14 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza fisica o per delega dei rappresentanti di almeno la metà dei Soci. Oppure, trascorsa un'ora da quella fissata nella lettera d'invito come prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice – Presidente più anziano.

La modalità della votazione, in funzione dell'oggetto, è determinata di volta in volta dall'Assemblea.

Ogni azienda ha diritto ad un voto con possibilità di rappresentare, per delega scritta, una sola altra azienda.

Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono a semplice maggioranza, senza tenere conto degli astenuti.

Quando si tratta di modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione, occorre la presenza fisica o per delega della maggioranza dei Soci Effettivi e il voto favorevole di almeno $2/3$ dei votanti presenti e/o rappresentati. In caso di parità di voti, il voto del Presidente determina il risultato della votazione.

TITOLO IV

Consiglio Direttivo

Art. 15 Il Consiglio Direttivo è composto da 12 membri compreso il Presidente e l'ultimo Past-President. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consigliere nominato può essere sostituito nel corso del mandato.

Le cariche sono completamente gratuite, ma il Presidente può autorizzare il rimborso spese vive sia nel caso di speciali missioni sia per le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio medesimo.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con delibera ausiliare, nominando al loro posto il Candidato o i Candidati che nell'ultima elezione Assembleare seguirono, nella graduatoria della votazione, i Consiglieri mancanti.

In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica dall'atto della loro nomina.

Se nel corso del triennio vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni, secondo le modalità previste dallo Statuto. *(Con la decadenza del Consiglio Direttivo anche il Presidente sarà sottoposto a nuova elezione ex art. 19 comma 6°)*

Art. 16 Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice – Presidente più anziano.

Alle riunioni di Consiglio partecipa con diritto di voto l'ultimo Past-President. Possono essere invitati, senza diritto di voto, anche altri Soci o esperti esterni dalla Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a semplice maggioranza dei membri presenti. Non sono ammesse deleghe.

In caso di parità determina la maggioranza il voto di chi presiede. Le deliberazioni non sono valide se non siano presenti almeno sei membri effettivi compresi il Presidente.

Art. 17 Il Consiglio viene convocato di norma una volta ogni 6 mesi. È altresì facoltà del Presidente convocare il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente deve convocare il Consiglio quando ne facciano richiesta un Vice – Presidente o almeno tre Consiglieri.

Alla prima riunione il Consiglio nomina tra i suoi membri 3 Vice – Presidenti e il Tesoriere, che faranno parte della Giunta di Presidenza.

L'assenza ingiustificata di un Consigliere a cinque riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dal mandato.

Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale.

Art. 18 Al Consiglio Direttivo sono demandati i seguenti compiti:

- a) provvedere alla gestione dell'Associazione attuando quanto è ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari, in base alle direttive di massima dell'Assemblea;
- b) nominare rappresentanti o delegati dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni e organizzazioni in genere, nazionali ed

- estere; tali rappresentanti o delegati vengono scelti tra i Soci anche all'infuori dei componenti il Consiglio;
- c) esaminare, per l'approvazione o meno, la relazione morale e finanziaria annuale del Presidente da sottoporre all'Assemblea;
 - d) adottare provvedimenti d'urgenza di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica da parte di quest'ultima;
 - e) decidere inappellabilmente, su richiesta della Giunta di Presidenza, sulle domande d'ammissione a Socio;
 - f) deliberare su ogni materia di carattere patrimoniale e finanziario che non ecceda l'ordinaria amministrazione; (*è ordinaria amministrazione qualsiasi impegno di spesa che non comporta assunzione di debiti verso terzi per importi eccedenti la effettiva disponibilità finanziaria*)
 - g) deliberare la sospensione o la radiazione dei Soci su proposta della Giunta di Presidenza;
 - h) deliberare gli emolumenti della segreteria;
 - i) deliberare, quando ne ravvisi la opportunità per motivi promozionali, la concessione di una riduzione, da stabilirsi caso per caso, della quota associativa del primo anno di associazione di un Socio Effettivo.

TITOLO V

Presidente

Art. 19 Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Possono candidarsi alla presidenza i soli titolari o dirigenti di mollifici nazionali associati da almeno quattro anni consecutivi. Saranno accolti i candidati che abbiano inviato con fax o e-mail la propria candidatura 30 giorni prima della votazione. Farà testo la data del documento.

Sarà eletto il candidato con il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti ottenuti da due candidati si ripete la votazione.

Il candidato unico sarà eletto con almeno la metà dei voti validi. Nel caso non si raggiunga la metà dei voti, si ripete la votazione.

Il Presidente detiene, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli provvede, per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, all'amministrazione dell'Associazione e prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività associativa.

In caso d'urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve riferire alla prima riunione successiva.

Il Presidente può delegare ai Vice – Presidenti, a determinati membri del Consiglio e al Segretario, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

Qualora nel corso del mandato triennale il Presidente recedesse per qualsiasi causa dall'incarico, decade con lui tutto il Consiglio. Il Vice – Presidente più anziano subentra in gestione provvisoria assieme al Consiglio e indice entro tre mesi, la votazione a norma di Statuto, delle nuove cariche sociali.

Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo (*ex art. 15, comma 7°*), anche il Presidente sarà sottoposto a nuova elezione.

Vice-Presidente

Art. 20 I Vice – Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi esercitano le attribuzioni delegate dal Presidente, possono ricevere dal Presidente la delega del diritto di firma su tutti gli atti amministrativi e lo coadiuvano nello svolgimento dell'attività associativa. Qualora il Presidente sia assente o impedito, le sue attribuzioni possono essere esercitate, nei casi d'urgenza, dal Vice – Presidente più anziano. I Vice – Presidenti sono delegati a compiti di assistenza e coordinamento: Delegato ai rapporti con l'estero ed ESF – Delegato alle funzioni organizzative – Delegato all'informazione/formazione.

Giunta di Presidenza

Art. 21 La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente e dall'ultimo Past-President, dai 3 Vice – Presidenti e dal Tesoriere nominati dal Consiglio Direttivo nel suo seno fra i rappresentanti dei soli mollifici nazionali.

Essa è convocata per decisione del Presidente, con un Ordine del Giorno.

Le deliberazioni della giunta sono valide senza limitazione del numero dei presenti, ma quando comportano impegni finanziari devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

È compito della Giunta di Presidenza coadiuvare il Presidente in tutte le sue funzioni, accogliere le domande di ammissione, deliberare su controversie fra Soci, decidere sulla assunzione, il trattamento economico e il licenziamento del personale.

Tesoriere

Art. 22 Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, sovrintende alla gestione amministrativa della Associazione, redige il bilancio consuntivo e preventivo e conserva i giustificativi delle spese.

Il Tesoriere può ricevere dal Presidente la delega del diritto di firma su tutti gli atti amministrativi.

Segretario

Art. 23 Il Segretario – sotto il controllo del Consiglio Direttivo e in modo particolare del Presidente – sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e provvede al buon andamento dei servizi e al disbrigo della corrispondenza ordinaria.

È suo compito operare nell'ambito dello Statuto secondo le direttive generali impartite dal Presidente e secondo le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea.

Il Segretario può ricevere dal Presidente la delega del diritto di firma su tutti gli atti amministrativi.

Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dell'Associazione e ne redige i verbali.

Il Segretario può anche essere dipendente di un altro ente o libero professionista e il suo emolumento viene fissato dal Consiglio, ogni anno.

Il Segretario viene nominato o revocato dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta di Presidenza. La revoca deve essere deliberata e comunicata almeno 6 mesi prima della scadenza.

Le dimissioni del Segretario devono essere comunicate alla Giunta di Presidenza almeno 6 mesi prima della cessazione del rapporto.

TITOLO VI

Collegio Arbitrale

Art. 24 Il Collegio Arbitrale è nominato, all'occorrenza, dall'Assemblea ed è costituito da 3 Membri effettivi, estranei all'Associazione ed iscritti ad Albi professionali. Dura in carica il tempo necessario a risolvere la questione.

È compito del Collegio Arbitrale dirimere le eventuali controversie in materia di interpretazione dello Statuto dell'Associazione e le controversie in materie strettamente associative e non relative a singoli interessi privati.

Questi ultimi non sono di competenza degli organi dell'Associazione.

Art. 25 La deliberazione di scioglimento dell'Associazione può essere presa soltanto da un'Assemblea nella quale sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei Soci Effettivi in regola con il versamento della quota associativa e col voto favorevole dei 2/3 dei votanti presenti o rappresentati.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione è devoluto, su scelta dell'Assemblea, soltanto a beneficio di Istituti che perseguano finalità affini a quelle dell'Associazione .